DIREZIONE GENERALE

COPIA DETERMINAZIONE

N. 94 DEL 24-06-2016

Oggetto: SUBENTRO IRSAP NEI CONTRATTI CORRELATI AI BENI STRUMENTALI DEGLI EX CONSORZI ASI OGGI IN LIQUIDAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012;
- la L.R. n. 8 del 24 maggio 2016;
- la Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;
- lo Statuto dell'IRSAP approvato con D.A. n.44/GAB del 06/03/2013, modificato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 11 del 19/06/2013 e del C.d.A. n. 12 del 29/05/2014;
- il Regolamento di Contabilità dell'Irsap approvato con D.P. n. 233/SG del 05/08/2013.
- la Deliberazione del CdA n. 1 del 18/04/2016 con cui l'ing. Carmelo Viavattene, Dirigente di seconda fascia in servizio presso l'IRSAP, è stato nominato Vice Direttore Generale dell'IRSAP;

PREMESSO che:

- i beni immobili strumentali sono perfettamente descritti all'art. 19, comma 2, sub f) della L.R. 8/2012 che recita *"...beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati"*;

- per tali beni strumentali è normato uno specifico procedimento di trasferimento al comma 6 ultimo periodo dello stesso articolo 19, che recita *"Il Dipartimento regionale delle attività produttive, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, approva i **piani di trasferimento all'Istituto**, elaborati dai singoli commissari straordinari secondo i limiti e le modalità stabiliti dal presente articolo, dei beni mobili ed immobili già di proprietà o in uso ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla lettera f) del comma 2"*;

- l'articolo 19 comma 5 della L.R. 8/2012 recitava *"Trascorso il termine di cui al comma 4, l'Istituto [IRSAP] **subentra** integralmente e definitivamente nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2[le aree destinate allo svolgimento di attività produttive già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione], secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate"*;

- il punto A.2.4.f della circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n.1576 del 28/03/2012, recita *"Infine, un'ulteriore precisazione occorre effettuare in relazione alle procedure di gara che dovessero essere in corso alla data di subentro dell'IRSAP nella gestione delle aree industriali ovvero in relazione a quei contratti di appalto in essere sempre alla suddetta data di subentro. Con riferimento alle suddette ipotesi, si ritiene che, trattandosi di **opere per la realizzazione di beni di natura strumentale per l'ente**, le stesse debbano seguire il **procedimento previsto per tali categorie di beni** dovendosi, quindi, provvedere al trasferimento in capo all'IRSAP della procedura di gara nello stato e fase in cui essa si trovi ovvero del contratto di appalto già stipulato. Ovviamente, ne consegue che ai suddetti trasferimenti dovrà necessariamente seguire la relativa cessione della fonte di finanziamento, sia essa a valere su fondi propri del Consorzio ovvero su altri fondi"*;

- l'articolo 19 comma 5 della L.R. 8/2012 come modificato dalla L.R. 8/2016 recita *" Trascorso il termine di cui al comma 4, l'Istituto **subentra** integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2"*;

CONSIDERATO che:

- pertanto la nuova L.R. 8/2016 ha sostituito il subentro dell'IRSAP da *"nella gestione delle aree"* a "*nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree"*, e, mentre fino al 23/05/2016 la gestione delle aree avrebbe potuto far presupporre la preliminare approvazione dei piani di trasferimento dei beni strumentali, invece dal 24/05/2016 l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree interviene *ope legis* , anche perché i beni strumentali sono perfettamente descritti dalla normativa;

- con precedente nota prot. 23248 del 15/06/2016 a firma congiunta dei 6 Commissari ad acta nominati con il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana n. 1768/7 del 10/06/2016 era stato evidenziato che *<< Il testo del comma 5 dell'art. 19 della l.r. n. 8/2012, così come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 19 lett. c) della l.r. n. 8/2016, prevede il subentro integrale e definitivo dell'I.R.S.A.P. **"nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito della presente legge e per i fini e***

le attività dalla stessa contemplate…”.
Il riferimento normativo vigente concerne il necessario svolgimento da parte dell’IRSAP delle attività di direzione, amministrazione, regolamentazione, conduzione, coordinazione, management, governo, gerenza ed intervento nelle aree destinate allo svolgimento delle attività produttive, precedentemente attribuite agli ex Consorzi A.S.I., quantomeno a far data dall’entrata in vigore della l.r. n. 8/2016 (ancor prima, decorsi i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 8/2012, secondo la giurisprudenza amministrativa, riferita alla meno rigorosa versione originaria del medesimo comma 5 della l.r. n. 8/2012 che prevedeva il subentro integrale e definitivo dell’Istituto ***“nella gestione delle aree di cui all’articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate”****).*
Da tale quadro normativo discende la naturale conseguenza che i Consorzi A.S.I. in liquidazione non possono più svolgere le attività definitivamente assegnate dalla legge all’Istituto, residuando quindi ai Consorzi esclusivamente i compiti tipici di una gestione liquidatoria (recupero dei crediti, pagamento dei debiti nel rispetto della ***par condicio creditorum****, gerenza e cessione dei beni non strumentali, ecc.).*
Di contro l’Istituto, per svolgere i compiti e le funzioni assegnate dalla l.r. n. 8/2012, risulta dotato delle necessarie risorse umane e strumentali già individuate dalla medesima legge (personale e strutture degli ex consorzi A.S.I., ai sensi del comma 10 dell’art. 19 e dell’art. 13 comma 2 e beni immobili strumentali indisponibili degli ex Consorzi, consistenti negli uffici degli ex Consorzi ASI, nei locali destinati a mensa, nella viabilità e nelle opere connesse, nelle infrastrutture a rete e servizi tecnologici, tra cui acquedotti, depuratori e fognature, così come individuati dall’art. 19 comma 2 lett. f) e fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni).
Coerentemente a tale esegesi delle disposizioni legislative sopra richiamate, il testo vigente dell’art. 19 comma 8 della l.r. n. 8/2012 prevede che ***“i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione… Ogni singola liquidazione…è amministrata da un commissario liquidatore nominato dall’assessore regionale per le attività produttive… Il Commissario liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale dell’ex Consorzio ASI di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell’Assessorato regionale dell’economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì la legale rappresentanza della liquidazione”****.*
Il termine ***“utilizzare”*** *riferito al personale e la locuzione* ***“operazioni di liquidazione”*** *conferma i superiori assunti in ordine ai limiti dell’attività dei Commissari liquidatori ed al definitivo subentro dell’IRSAP nella gestione del personale e dei beni strumentali degli ex Consorzi A.S.I., anche con riferimento alle necessarie attività di manutenzione.*
A tali conclusioni, peraltro, si sarebbe potuti pervenire ancor prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 8/2016, sulla scorta dell’orientamento precitato della giurisprudenza amministrativa, della circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n.1576 del 28/03/2012 e degli accordi di programma tra pubbliche amministrazioni approvati dall’IRSAP e dagli undici ex Consorzi ASI della Sicilia, preventivamente

sottoposti alla condivisione dei competenti organi regionali, nonché in applicazione di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati.
In ogni caso gli scriventi, al solo fine di stabilire con chiarezza l'obbligo dell'IRSAP quale soggetto utilizzatore di corrispondere le somme dovute a titolo d'imposta, ritengono non più differibile l'adozione del provvedimento da parte del competente organo della Regione che prenda atto di quanto già previsto dalla legge e consenta la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del trasferimento formale della proprietà dai soppressi Consorzi all'Istituto dei beni strumentali, anche per evitare che gli stessi vengano aggrediti con azioni esecutive dai creditori dei Consorzi ASI in liquidazione, come già avvenuto in precedenza.
...
Gli scriventi ritengono che la condivisione di quanto sopra rappresentato da parte degli Organi di vigilanza, che si intenderà acquisita salvo contrario avviso che i Dipartimenti destinatari della presente vorranno esprimere entro il termine di sette giorni, nonché la costituzione del fondo e l'emanazione delle direttive richieste, costituiscano condizioni essenziali e imprescindibili per consentire un corretto e puntuale svolgimento dei compiti assegnati.>>

- pertanto, non essendo pervenuti avvisi contrari, sin dal trascorso 23/06/2016 le superiori considerazioni si intendono condivise dai Dipartimenti Regionali dell'Assessorato delle Attività Produttive e dell'Assessorato Regionale all'Economia;

- analogamente a quanto avvenuto per gli ATO idrici, cui sono stati affidati gli impianti del Servizio Idrico Integrato, rimasti di proprietà dei singoli enti che li avevano realizzati, è possibile provvedere alla direzione, amministrazione, regolamentazione, conduzione, coordinazione, management, governo, gerenza ed intervento anche di beni di cui non è avvenuto il trasferimento di proprietà, anche considerati gli specifici obblighi normativi in capo all'IRSAP per effetto della L.R. 8/2016 relativamente al subentro "*nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree"*;

- nell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 10/1991) stipulato tra l'Irsap e gli undici Consorzi ASI in liquidazione in data 05 marzo 2013 è previsto, tra l'altro, l'utilizzo da parte dell'Irsap, per il raggiungimento delle proprie finalità previste dalla legge istitutiva e per la gestione delle aree industriali, dei beni mobili e immobili strumentali di proprietà dei Consorzi in liquidazione, in quanto indispensabili per la gestione delle aree, nelle more dell'adozione del piano di trasferimento di cui all'art. 19 comma 6 dell'art. 19 della l.r. n. 8/2012;

- tale utilizzazione comporterà che l'Istituto dovrà provvedere *"sia alla fatturazione che alla riscossione dei canoni di locazione e/o concessione ovvero di ogni altro introito derivante dalla gestione delle aree industriali, compresi tutti i canoni e/o pigioni e/o entrate comunque denominate legate alla gestione dei depuratori consortili nonché di ogni altro bene strumentale, provvedendo conseguentemente alle manutenzioni ordinarie estraordinarie di competenza"* (v. art. 4 del precitato accordo);

- tale Accordo, prima di essere approvato con la deliberazione del C.S. Irsap n. 5 del 04 marzo 2013 e convalidato e/o ratificato e/o confermato con la deliberazione del C.d.A. dell'Irsap n. 2 del 14/11/2013, è stato vagliato da un tavolo tecnico a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'Assessore Regionale all'Economia, la Ragioneria Generale, il Dipartimento Attività Produttive, le Avvocature Distrettuali dello Stato di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo e dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana ed è stato espresso l'assenso ed il nulla-osta alla sottoscrizione all'Accordo di cui sopra con Decreto del Dirigente Generale alle Attività Produttive del 22 febbraio 2013 prot. n. 344;

RITENUTO CHE:

- si rende necessario attuare immediatamente il subentro dell'IRSAP in tutti i contratti di appalto in essere di lavori, servizi e forniture, oltre che nell'erogazione di servizi alle imprese insediate nelle zone industriali di pertinenza degli ex Consorzi ASI , in particolar modo per gli impianti di depurazione onde evitare interruzioni del servizio e possibili danni ambientali ed alla sanità pubblica;

- l'adozione del presente atto si rende necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente e la paralisi dell'attività dell'Istituto e dei servizi di natura fondamentale erogati dagli impianti e con l'ausilio delle infrastrutture facenti capo agli ex Consorzi ASI;

DETERMINA

1) Subentrare in tutti i contratti di appalto relativi a lavori, servizi, e forniture ovvero in tutte le concessioni in essere da parte dei Consorzi ASI in liquidazione correlati ai beni strumentali;

2) Subentrare in tutti i contratti di erogazione di servizi alle imprese insediate nelle zone industriali di pertinenza degli ex Consorzi ASI;

3) Incaricare gli uffici di porre in essere tutti gli atti conseguenziali e di riallineamento delle contabilità finanziarie.

Il Vice Direttore Generale
ing. Carmelo Viavattene

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.